



COMUNE DI GRUARO (VE)

Deliberazione Nr. **43**
in data 30-12-2020

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GRUARO ALLA DATA DEL 31/12/2019.

L'anno **duemilaventi**, addì **trenta** del mese **dicembre** nella Residenza Municipale, per **determinazione del Sindaco** con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti/Assenti
1)	ARCH. GASPAROTTO GIACOMO	P
2)	DANELUZZI LUCA	P
3)	DEL ZOTTI MARIO	P
4)	SAVIAN OSCAR	A
5)	BORTOLUSSI GIACOMO	A
6)	BOZZA STEFANO	P
7)	GRUARIN MARCO	P
8)	IUS ROMINA	P
9)	NOSELLA ERNESTO GIANNI	P
10)	ZOCCOLAN MIRCO	A
11)	DELLE VEDOVE MATTEO	P

Assessori esterni:

FAGOTTO STEFANIA	A
------------------	---

Assiste all'adunanza il Sig. DOTT. FONTANEL CORRADO.

Il Sig. **ARCH. GASPAROTTO GIACOMO** nella sua qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 21 Registro di Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **14 GEN 2021** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, **14 GEN 2021**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Alessandra Colautti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato anche con "Decreto correttivo");

PRESTO ATTO che l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2017 avente ad oggetto la Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19/08/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017;

VISTA inoltre la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Gruaro al 31.12.2018 e delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e sue modificazioni le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. come di seguito riportate:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

e) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

ed inoltre, al fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le pubbliche amministrazioni *possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;*

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verificano anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;

3) si trovano in una delle seguenti situazioni previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:

- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2016-2018), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis della legge n. 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gruaro purchè l'affidamento dei servizi in corso e nuovi alla medesima società sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

EVIDENZIATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che risultano essere a totale partecipazione pubblica e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e

a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e disposizioni normative;

VISTO il provvedimento riassuntivo della situazione delle partecipate, redatto sulla scorta delle linee guida diramate dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti - "Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 del D.Lgs.n. 175/2016" come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, nel quale vengono dettagliate ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune di Gruaro, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO che relativamente alle partecipazioni dirette del Comune di Gruaro si rileva quanto segue:

1. ASVO SPA: società a capitale interamente pubblico che gestisce in house providing il servizio pubblico di igiene ambientale, ovvero la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di provenienza domestica, lo spazzamento e la gestione dei centri di raccolta differenziata, nonché prevede la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali al servizio. Si tratta quindi di finalità istituzionali (art. 19, comma 1, lettera f) della Legge n. 135/2012) che vengono assicurate mediante la partecipazione societaria in ASVO SPA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP, strettamente necessaria per garantire un servizio di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs 175/2016 e sue modificazione. La società costituita nel 2001 è partecipata esclusivamente da Enti locali, opera nell'ambito del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ed è controllata da Veritas Spa, società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP. Relativamente all'analisi finanziaria e di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si rimanda all'allegato A schema di provvedimento redatto secondo le linee guida del Ministero del Tesoro dal quale emerge che la società ASVO SPA possiede i requisiti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, non presenta fattispecie di cui all'art. 20 del medesimo decreto e, pertanto, si propone il mantenimento;

2. VERITAS SPA: società a capitale interamente pubblico che gestisce in house providing il servizio di igiene ambientale limitatamente alla fase del trattamento e smaltimento della frazione secca dei rifiuti urbani oltre che la valorizzazione e il recupero dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata. La società gestisce una fase del ciclo integrato dei rifiuti urbani che viene completato da ASVO SPA e, pertanto, non sussiste la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Il capitale sociale è detenuto esclusivamente dagli enti locali soci che esercitano il controllo congiunto per effetto di patti parasociali. La stessa Veritas spa è società quotata nei termini di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP avendo emesso Veritas Spa strumenti finanziari alla data 31.12.2015, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come confermato nell'allegato A (e pertanto trova applicazione l'art. 26, comma 3, del D.lgs 175/2016). La società Veritas spa non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs.

175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 1 del TUSP e in particolare, svolge servizi di interesse generali così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h) del citato decreto. Relativamente all'analisi finanziaria e di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si rimanda all'allegato A redatto secondo le linee guida del Ministero del Tesoro dal quale si evince che la società VERITAS SPA possiede i requisiti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, non presenta fattispecie di cui all'art. 20 del medesimo decreto e, pertanto, si propone il mantenimento;

3. LTA SPA: società a capitale interamente pubblico, strategica e strumentale per l'Ente ai fini di assicurare la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ambito Interregionale "Lemene" che comprende anche il Comune di Gruaro e confluente, a decorrere dall'01/01/2018, nell'Ambito Unico Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il mantenimento della partecipazione pubblica in LTA Spa è giustificato in quanto il servizio svolto è indispensabile per il perseguimento di un fine istituzionale dell'ente locale costituito dalla produzione - gestione del servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP) di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue che il referendum del 12-13 giugno 2011 ha sancito di competenza pubblica totale o prevalente. La società opera in house come soggetto gestore, è soggetta al controllo congiunto per effetto di norme statutarie e risulta aver emesso alla data del 31.12.2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, così come evidenziato nell'allegato A. Si propone il mantenimento della partecipazione in LTA Spa anche ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs 175/2016 in quanto "le pubbliche amministrazioni possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015."

4. ATVO SPA: società con capitale a prevalenza pubblica, funzionale ed indispensabile al proseguimento delle finalità istituzionale rappresentata dal servizio di interesse generale di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del TUSP. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiamo ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. In tale contesto si inserisce il servizio di trasporto pubblico comunale che risulta essere funzione fondamentale per il comune ai sensi dell'art. 14, comma 27, lettera b) della Legge n. 122/2010 così come modificato dall'art. 19, comma 1, della Legge n. 135/2012. La società, partecipata anche dalla Città Metropolitana di Venezia nella misura del 44,82%, è a maggioranza pubblica, opera sulla base di un contratto di servizio nell'ambito del Bacino di traffico Veneto Orientale e non ricade in alcuna delle fattispecie dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e, pertanto, si conferma il mantenimento;

VISTE le linee di indirizzo giusta deliberazione della Corte dei Conti - Sezione autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le linee guida diramate dal Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti - pubblicate nel portale del Ministero del Tesoro con le relative schede allegate;

PRESO ATTO che in conformità alle linee guida citate sono state altresì predisposte le schede tecniche per ogni società partecipata in modo diretto, da redigere ed inviare per il tramite dell'applicativo "partecipazioni" del Portale Tesoro, come da allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che in base a quanto sopra esposto e all'allegato A) non sussistono ragioni per razionalizzare altre società diverse da quelle per le quali si è perfezionata la cancellazione dal Registro delle Imprese con relativa estinzione e/o trasformazione in altro soggetto giuridico;

VISTO inoltre la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'allegato (B) del presente provvedimento;

RICORDATO che l'art. 2 lettera g) del TUSP D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce per "partecipazione indiretta" è da intendersi la partecipazione detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

RILEVATO conseguentemente che per le "partecipazioni indirette" di questo Ente emerge quanto segue:

- LTA SPA: relativamente alle partecipate indirette di tale società si precisa che la stessa ha emesso prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana "Hydrobond" emessi a luglio 2014. Pertanto, trova applicazione l'art. 26 comma 3 del TUSP, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31/12/2015;

- VERITAS SPA: relativamente alle partecipate indirette di tale società si precisa che la stessa detiene strumenti finanziari quotati nel mercato regolamentato irlandese emessi dal 14/11/2014 ed ha assunto lo stato di EIP (Enti di Interesse Pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010. Pertanto, trova applicazione l'art. 26 comma 3 del TUSP, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31/12/2015.

- ASVO SPA: in merito alle partecipazioni indirette di Asvo Spa si richiamano le schede di cui all'allegato A) dalle quali emerge che le partecipazioni indirette di Asvo Spa (Eco Progetto Venezia Srl, Eco Ricicli Veritas Srl, Portogruaro Interporto Spa) presentano i requisiti per il loro mantenimento ai sensi di legge;

- ATVO SPA: in merito alle partecipazioni indirette tramite Atvo Spa si precisa che la stessa è società controllata della Città Metropolitana di Venezia e si recepiscono le razionalizzazioni proposte da tale ente, come risulta anche dalle schede di cui all'allegato A) della presente deliberazione.

VISTA la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'attuazione delle misure di razionalizzazione periodica previste dal precedente Piano, approvato con deliberazione consiliare n. 36/2019, prevista dall'art. 20, co. 4, del TUSP e contenuta nel documento allegato C) al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. - D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nel presente atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto, reso ai sensi dell'art. 239 c.1 lett.B) n.3) del D.lgs. n. 267/2000, del 23/12/2020 prot. 10147/2020;

SENTITO il Vice Sindaco il quale illustra l'argomento e ricorda che sulla proposta di deliberazione il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole in data 23/12/2020;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1 - di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Gruaro al 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A) costituente parte integrante del presente provvedimento elaborato in conformità alle linee guida del Ministero del Tesoro, con il seguente esito e riepilogo:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.S.V.O. SPA	83002690275	1,18%	MANTENIMENTO	
V.E.R.I.T.A.S. SPA	03341820276	0,000344%	MANTENIMENTO	
L.T.A. SPA	04268260272	3,33%	MANTENIMENTO	
A.T.V.O. SPA	84002020273	0,56%	MANTENIMENTO	

2. di approvare, come specificato in premessa e a cui si rinvia; la razionalizzazione e/o il mantenimento delle partecipazioni indirette del Comune di Gruaro per il tramite di:
 - ASVO SPA in quanto presentano i requisiti per il loro mantenimento ai sensi di legge;
 - ATVO SPA recependo gli interventi di razionalizzazioni proposti dalla Città Metropolitana di Venezia che controlla Atvo Spa, come indicato nelle schede di cui all'allegato A) della presente deliberazione.
3. di dare atto che per le partecipate indirette di LTA SPA e VERITAS SPA trova applicazione l'art. 26 comma 3 del TUSP, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31/12/2015.
4. di approvare altresì la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'attuazione delle misure di razionalizzazione periodica previste dal precedente Piano, approvato con deliberazione consiliare n. 36/2019, prevista dall'art. 20, co. 4, del TUSP e contenuta nel documento allegato C) al presente provvedimento;
5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità Governativa competente ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, nonché alla Sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del medesimo D.Lgs.;

8. di dare mandato agli Uffici Comunali competenti per la comunicazione al MEF e alla Corte dei Conti dei dati relativi alla verifica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e al censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, secondo le modalità contenute nelle Linee Guida MEF - Dipartimento del Tesoro all'uopo diramate e nelle ulteriori istruzioni operative ministeriali.

PARERI PERVENUTI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

PARERE: in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 30.12.2020

Il Responsabile del servizio
F.to Tocchet Silvia

PARERE: in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 30.12.2020

Il Responsabile del servizio
F.to Tocchet Silvia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ARCH. GASPAROTTO GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO

Per copia conforme all'originale

Li

14 GEN 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Colautti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione

- è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO
